





COMITATO PARITETICO TERRITORIALE  
PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO  
PER LA PROVINCIA DI PADOVA

## CIRCOLARE D'INFORMAZIONE N.° 19 - SICUREZZA SUL LAVORO

# 14 DICEMBRE 2006 ENTRA IN VIGORE LA NUOVA NORMATIVA SUL RUMORE



La **valutazione del rischio rumore** effettuata secondo i disposti del D.Lgs. 277/91 deve essere riveduta e corretta, **entro il 14 dicembre 2006**, secondo quanto disposto dal **D.Lgs. 195 del 10 aprile 2006**, "Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)", pubblicato nella G.U. n. 124 del 30 maggio 2006, che integra con il titolo V-bis il DLgs 626/94 ed abroga il capo IV del D.Lgs. 277/91.

Il documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgs. 626/94 dovrà comprendere anche il rischio rumore, di conseguenza non sarà più necessario possedere un documento di valutazione ad esso dedicato.

Il nuovo decreto introduce i concetti di **valore d'azione** e di **valore limite d'esposizione**: sostanzialmente i valori inferiori e superiori d'azione sono gli stessi del D.Lgs. 277/91 (80 e 85 dB(A)), superati i quali deve scattare l'"azione", cioè la procedura prevenzionistica e sanitaria prevista dal decreto; il valore limite d'esposizione pari a **87 dB(A)**, contrariamente ai 90 dB(A) del D.Lgs. 277/91, non deve mai essere superato.

Diversamente dal D.Lgs. 277/91 dove il livello di esposizione personale (Lep) doveva essere calcolato considerando esclusivamente le effettive esposizioni al rumore, il nuovo Decreto richiede la verifica del rispetto del valore limite tenendo conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore.

Il nuovo decreto inoltre, al comma 2 dell'articolo 49 quinquies, prevede che al superamento del livello inferiore d'azione (80 db(A)) il datore di lavoro proceda alla misurazione dei livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, ma al comma 3 dello stesso articolo precisa che è possibile ricorrere alla "campionatura" purchè rappresentativa dell'esposizione del lavoratore; considerato anche che l'art. 16 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i. (Modalità di attuazione della valutazione del rumore) recita che nel



settore delle costruzioni l'esposizione del lavoratore al rumore può essere calcolata in fase preventiva facendo riferimento a studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni.

In sintesi proponiamo delle tabelle comparative tra il vecchio D.Lgs. 277/91 ed il nuovo D.Lgs. 195/06:

	<b>DLgs 195/2006</b>	<b>DLgs 277/91</b>
<b>VALORI DI ESPOSIZIONE</b>	Valori inferiore d'azione: $L_{ex,8h} = 80 \text{ dB(A)}$ e $p_{peak} = 135 \text{ dB(C)}$	Esposizione > 80 fino a 85 dB(A)
	Valori superiore d'azione: $L_{ex,8h} = 85 \text{ dB(A)}$ e $p_{peak} = 137 \text{ dB(C)}$	Esposizione > 85 fino a 90 dB(A)
	Valori limite d'esposizione: $L_{ex,8h} = 87 \text{ dB(A)}$ e $p_{peak} = 140 \text{ dB(C)}$ . <b>Per il rispetto di questo valore il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito.</b>	Esposizione > 90 dB(A) $p_{peak} = 140 \text{ dB}$ non ponderato
<b>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</b>	E' possibile calcolare il livello di esposizione settimanale anziché giornaliera se: - l'esposizione giornaliera varia significativamente da una giornata all'altra; - il livello di esposizione settimanale, dimostrato da un controllo idoneo, non eccede il valore limite di esposizione di 87 dB(A); - siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.	Se l'esposizione quotidiana personale è variabile nell'arco della settimana è possibile calcolare il livello di esposizione settimanale anziché giornaliero.



	<b>DLgs 195/2006</b>	<b>DLgs 277/91</b>
<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	La valutazione fa parte del documento di valutazione redatto ai sensi dell'art. 4 del DLgs 626/94.	E' necessario redigere un documento ai sensi del DLgs 277/91.
	I metodi e le strumentazioni devono essere rispondenti alle norme di buona tecnica.	Le misurazioni devono essere effettuate secondo le prescrizioni dell'allegato VI.
	La periodicit� di valutazione e misurazione � quadriennale ed � aggiornata in occasione di notevoli mutamenti.	La valutazione deve essere nuovamente effettuata in occasione di mutamenti nelle lavorazioni con influenze sostanziali sul rumore o in seguito a provvedimento motivato da parte dell'organo di vigilanza.
	La valutazione e la misurazione sono programmate ed effettuate da personale adeguatamente qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione.	La valutazione � effettuata da personale competente.
<b>REGISTRO DEGLI ESPOSTI</b>	Il valore limite non pu� essere superato, di conseguenza non � pi� previsto il registro degli esposti.	Il superamento dei 90 dB(A) di esposizione personale o dei 140 dB(A) di pressione acustica istantanea non ponderata, comporta l'iscrizione ad un apposito registro, a cura del datore di lavoro, la comunicazione all'organo di vigilanza delle misure tecniche ed organizzative applicate, informando i lavoratori ovvero i loro rappresentanti.



	<b>DLgs 195/2006</b>	<b>DLgs 277/91</b>
<b>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>	Oltre a quanto previsto dall'articolo 3 del DLgs 626/94 (Misure generali di tutela) il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limiti di esposizione, mediante le misure tecniche, organizzative e procedurali previste dall'articolo 49 sexies (es. adozione di altri metodi di lavoro, scelta di attrezzature adeguate che emettano il minor rumore possibile).	Il datore di lavoro deve ridurre al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte.
	I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione ( $L_{ex,8h} = 85$ dB(A) o $p_{peak} = 137$ dB(C)) sono indicati da appositi segnali; dette aree sono delimitate con limitazione d'accesso se tecnicamente possibile e giustificato dal rischio d'esposizione.	Nei luoghi di lavoro con possibili esposizioni personali quotidiane superiori a <b>90 dB(A)</b> o a livelli di pressione acustica istantanea non ponderata superiore a <b>140 dB</b> deve essere esposta una segnaletica appropriata; inoltre tali luoghi devono essere perimetrati e soggetti a limitazione d'accesso se giustificati dal rischio di esposizione e se questi provvedimenti risultano possibili.
<b>USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</b>	Al superamento dei valori inferiori d'azione ( $L_{ex,8h} = 80$ dB(A) e $p_{peak} = 135$ dB(C)) il datore di lavoro mette a disposizione i DPI.	Il datore di lavoro fornisce i DPI per l'udito ai lavoratori la cui esposizione quotidiana personale può verosimilmente superare 85 dB(A).
	Con esposizioni pari o superiori ai valori superiori d'azione ( $L_{ex,8h} = 85$ dB(A) e $p_{peak} = 137$ dB(C)) il datore di lavoro fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i DPI.	I lavoratori la cui esposizione quotidiana personale supera i 90 dB(A) devono indossare i DPI.
<b>INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI</b>	I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori d'azione ( $L_{ex,8h} = 80$ dB(A) e $p_{peak} = 135$ dB(C)) devono essere informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore con particolare riferimento a quanto elencato nell'articolo 49 nonies.	Nelle attività che comportano un valore dell'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore superiore a 80 dB(A), il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ovvero i loro rappresentanti vengano informati sui rischi per l'udito, le misure adottate, le misure di protezione, la funzione e le modalità d'uso dei DPI, il significato del controllo sanitario e i risultati della valutazione
	Ai sensi dell'art. 43 comma 5 del DLgs 626/94 è obbligatorio l'addestramento all'uso dei DPI per l'udito.	Se le attività comportano un valore dell'esposizione quotidiana personale al rumore superiore a 85 dB(A) i lavoratori sono formati sull'uso dei DPI per l'udito e, per esposizioni pari o superiori a 85 dB(A), anche sull'uso di macchine / attrezzature (operatori e addetti) ai fini della riduzione al minimo dei rischi per l'udito.



	DLgs 195/2006	DLgs 277/91
<b>SORVEGLIANZA SANITARIA</b>	Il datore di lavoro sottopone alla sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione ( $L_{ex,8h} = 85$ dB(A) e $p_{peak} = 137$ dB(C))	I lavoratori la cui esposizione quotidiana personale al rumore supera 85 dB(A), sono sottoposti a controllo sanitario preventivo e periodico. La periodicità è stabilita dal medico competente con intervalli non superiori a due anni per i lavoratori con esposizione inferiore o uguale a 90 dB(A) e un anno per i lavoratori con esposizione superiore a 90 dB(A).
	La sorveglianza sanitaria è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori d'azione ( $L_{ex,8h} = 80$ dB(A) e $p_{peak} = 135$ dB(C)) su loro richiesta o qualora il medico competente ne confermi l'opportunità. <b>Non è più definita la periodicità minima, che dovrà essere stabilita dal medico competente.</b>	Il controllo sanitario è esteso ai lavoratori la cui esposizione quotidiana personale è compresa tra 80 dB(A) e 85 dB(A) qualora i lavoratori interessati ne facciano richiesta e il medico competente ne confermi l'opportunità
<b>SANZIONI</b>	Mancata valutazione del rischio o redazione del relativo documento: datori di lavoro - arresto da 3/6 mesi o ammenda 1.549/4.131 €	Mancata valutazione del rischio: datori di lavoro e dirigenti - arresto da 3/6 mesi o ammenda da 5.164 a 25.822 €. Mancata redazione del rapporto: datori di lavoro e dirigenti - arresto da 2/4 mesi o ammenda da 1.549 a 7.746 €.

Se a seguito della valutazione dei rischi risulta che i valori superiori di azione (85 dB(A) e  $p_{peak} = 137$  dB(C)) sono oltrepassati, il datore di lavoro elabora ed applica un **programma di misure** tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare misure come:

- a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
- b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile.
- c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
- d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro.
- e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
  - 1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
  - 2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
- f) programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
- g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.




COMITATO PARITETICO TERRITORIALE  
PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO  
PER LA PROVINCIA DI PADOVA

I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.

## **SUGGERIMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE**

In considerazione dell'imminenza dell'entrata in vigore dei nuovi adempimenti normativi in tema di rumore, della complessità della materia ed in attesa del completamento di una ricerca già avviata dalla **Commissione Nazionale dei CPT** (che si pone come obiettivo di contribuire all'integrazione e di rendere maggiormente compiuta la banca dati ISPESL sulle vibrazioni e sul rumore), la cui conclusione e pubblicazione sul sito della CNCPT si prevede entro fine 2007, si ritiene utile informare che è presente presso il sito del CPT di Torino – all'indirizzo [www.cpt.to.it](http://www.cpt.to.it) – un **documento guida** per la realizzazione della “**valutazione dei rischi derivanti da rumore**” realizzato in collaborazione con la Commissione stessa.

# **PIMUS: CONTENUTI MINIMI**



Approfittiamo dello spazio di questa circolare informativa per sottolineare un altro tema importante relativo alla sicurezza dei lavoratori in cantiere: i **CONTENUTI MINIMI del piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi (PIMUS)** introdotto dal Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 235, secondo la **CIRCOLARE N. 25-2006 del 13 Settembre 2006**, che riportiamo di seguito:

**Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi – Contenuti minimi del Piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.).**

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO  
DIVISIONE VI**

Prot. n. 15/VI/5047      All. n. 1 CIRCOLARE N. 25/2006 del 13 Settembre 2006

Alle Direzioni Reg.li e Prov.li del Lavoro  
Alla D.G. per l'Attività Ispettiva  
Al Coordinamento Tecnico delle Regioni e P.A.  
Alle Organizzazioni rappresentative  
dei datori di lavoro  
Alle Organizzazioni rappresentative  
dei lavoratori  
**LORO SEDI**

**OGGETTO:** Art. 36-quater D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i. – Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi – Contenuti minimi del Piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.).

L'art. 36-quater del D.Lgs. n. 626/94, così come introdotto dal D.Lgs. n. 235/03, prevede, tra l'altro che "Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto. Tale piano può assumere la forma di un





*piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati".*

*Al fine di consentire ai datori di lavoro di poter redigere un documento coerente con i principi ispiratori del D.Lgs. n. 626/94 e del D.Lgs. n. 494/96 – basati su elementi che siano concretamente finalizzati all'innalzamento del livello di sicurezza durante l'esecuzione di lavori temporanei in quota con l'impiego di ponteggi –, questo Ministero, su conforme parere del Coordinamento Tecnico delle Regioni e P.A., ritiene opportuno fornire alcune indicazioni, riportate in allegato, a cui fare riferimento per la redazione del PIMUS previsto dal citato art. 36-quater del D.Lgs. n. 626/94.*

*In tale allegato, in ossequio al dettato di legge, le indicazioni sono finalizzate, prioritariamente, ad approfondire:*

- *descrizione delle regole da applicare durante le operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio che si sostanziano in indicazioni generali, ovvero "piano di applicazione generalizzata" (vedi capitolo 6 dell'autorizzazione ministeriale ex art. 30 del DPR n. 164/56);*
- *descrizione delle regole da applicare durante le operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio che si sostanziano in indicazioni puntuali, ovvero "istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio";*
- *descrizione delle regole da applicare durante l'uso del ponteggio.*

*f.to IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Lea BATTISTONI)*

---

### **ALLEGATO**

#### **CONTENUTI MINIMI DEL Pi.M.U.S.**

- 1. Dati identificativi del luogo di lavoro;**
- 2. Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;**
- 3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;**
- 4. Identificazione del ponteggio;**
- 5. Disegno esecutivo del ponteggio;**
- 6. Progetto del ponteggio, quando previsto;**
- 7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio ("piano di applicazione generalizzata"):**
  - **planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc.,**
  - **modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.),**
  - **modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc.,**
  - **descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di uso, con esplicito riferimento all'eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio,**
  - **descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di installazione ed uso,**
  - **misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione, di cui all'art. 11 del DPR n. 164/56,**
  - **tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi,**



COMITATO PARITETICO TERRITORIALE  
PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO  
PER LA PROVINCIA DI PADOVA

- *misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori,*
  - *misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti;*
8. *Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze "passo dopo passo", nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio ("istruzioni e progetti particolareggiati"), con l'ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto;*
9. *Descrizione delle regole da applicare durante l'uso del ponteggio;*
10. *Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l'uso (vedasi ad es. la circolare del MLPS n. 46/2000).*

## CPT: SERVIZI ALLE IMPRESE ED AI LAVORATORI



Riteniamo infine importante ribadire che il **servizio di informazione** offerto a tutte le imprese ed ai lavoratori, da parte del C.P.T. di Padova, è sempre attivo il **lunedì pomeriggio** (dalle ore 15.00 alle 18.30) presso la sede della Cassa Edile di Padova ed è **GRATUITO**:

- **Ricevimento su appuntamento** di addetti, lavoratori ed imprenditori che riterranno necessario ottenere informazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- **Informazione alle imprese ed ai lavoratori** relativamente a:
  - a) rischi per la sicurezza connessi all'attività svolta in generale;
  - b) misure di protezione e prevenzione necessarie e da adottare;
  - c) rischi specifici in relazione all'attività svolta
  - d) aggiornamenti sulle normative di sicurezza previste dalla legge.
- **Consulenza telefonica** sulla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Informazioni nella **scelta dei mezzi** (dispositivi ed attrezzature) di protezione individuale e collettiva più idonei alle necessità dell'impresa;
- **Informazioni tecniche** su lavorazioni edili o attività particolari in relazione alla Sicurezza.

Alcuni documenti importanti sono inoltre scaricabili in formato PDF anche dal nostro portale: [www.cassaedile.pd.it](http://www.cassaedile.pd.it), nell'area dedicata alle circolari d'informazione del CPT di Padova.

Per fax e telefono: 049 657253

Il Vicepresidente  
Omero Cazzaro

Il Presidente  
Angelo Marcon